

(N. 1190)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1950

Promozione straordinaria per «benemerienze d'istituto» da conferire agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che abbiano fatto parte del C. F. R. B.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401, prevede la possibilità di conferire la promozione straordinaria per «benemerienze d'istituto» al sottufficiale, graduato e militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che abbia partecipato, effettivamente e personalmente, ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

Le norme del predetto decreto n. 401, stabiliscono opportune cautele nel conferimento di dette promozioni, per quanto concerne, sia la procedura che le valutazioni di merito da parte delle autorità gerarchiche e degli organi di avanzamento.

La speciale promozione fu a suo tempo istituita solo per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri con l'evidente scopo di premiare con adeguato riconoscimento coloro che si fossero distinti, con partecipazione effettiva e personale, nella cattura di fuorilegge — isolati od organizzati in piccole bande — che nell'immediato dopoguerra operavano in tutto il territorio nazionale.

Col progressivo ritorno al rispetto dei poteri costituiti, mentre si sono resi meno frequenti gli episodi isolati di delinquenza, il banditismo organizzato è stato spinto a raggrupparsi e ripararsi in zone particolarmente difficili.

Il fenomeno si è manifestato con carattere di particolare gravità in Sicilia, dove per una efficace lotta contro i fuorilegge è stato costituito, sotto la data del 27 agosto 1949, il Comando forze repressione banditismo.

Si è pertanto ravvisata la necessità di adeguare il ripetuto decreto legislativo luogotenenziale n. 401 all'attuale situazione, in modo da consentire la promozione per meriti di istituto, oltre che ai sottufficiali e militari, anche a quegli ufficiali dell'Arma che, avendo fatto parte del Comando predetto, si siano particolarmente distinti nell'adempimento del loro rischioso dovere, talvolta culminante con il sacrificio della vita.

Ispirato a tali principi è stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge il cui articolo 1 specifica le condizioni nelle quali gli ufficiali dell'Arma debbono trovarsi onde poter essere proposti per la speciale promozione; condizioni che, per l'evidente affinità, vengono assimilate a quelle che la nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali stabilirà per le promozioni straordinarie per merito di guerra.

Con l'articolo 2 vengono stabilite la decorrenza e le modalità per la promozione stessa, in modo che essa possa agevolmente essere concessa sotto l'impero sia della vigente legge 9 maggio 1940, n. 370, che della nuova legge unificata sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

Con l'articolo 3 si dettano le norme per la formulazione delle proposte relative alle promozioni straordinarie per benemerienze di istituto e per la decisione sulle proposte stesse, che viene devoluta al Ministro. A differenza di quanto previsto dalla vigente legge sullo avanzamento per le promozioni per merito di guerra, la competenza a pronunciarsi sulle proposte viene devoluta anche per gli ufficiali inferiori alla Commissione centrale d'avanzamento e ciò per il carattere particolarmente eccezionale che dovranno rivestire le promozioni per benemerienze d'istituto.

L'articolo 5, infine, stabilisce la decorrenza del provvedimento al 27 agosto 1949, corrispondente come innanzi detto, alla data di costituzione del « Comando forze repressione banditismo ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La promozione straordinaria per benemeritenze d'istituto, prevista per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 401, può essere concessa all'ufficiale della stessa Arma dei carabinieri che durante l'appartenenza al « Comando Forze repressione banditismo » abbia esercitato la azione di comando in modo eccezionale ed oltre i normali limiti di competenza del grado rivestito, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per esercitare le funzioni del grado superiore.

Art. 2.

Per la promozione straordinaria di cui all'articolo precedente non sono richiesti i requisiti del periodo di comando di reparto e della permanenza minima nel grado stabiliti dalle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

L'ufficiale cui sia concessa la promozione straordinaria per benemeritenze d'istituto è promosso, a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data dell'operazione di polizia, per la quale la proposta venne formulata, o dalla data dell'ultima operazione di polizia quando la proposta si riferisca a più operazioni.

La promozione si effettua anche se non esiste vacanza; l'eccedenza nel grado superiore è riassorbita col verificarsi della prima vacanza.

Il decreto col quale viene conferita la promozione straordinaria per benemeritenze d'istituto ne reca la motivazione.

Art. 3.

Le proposte di promozione straordinaria per benemeritenze di istituto possono essere formulate dai superiori gerarchici alle cui dipendenze l'ufficiale abbia partecipato all'operazione o alle operazioni di polizia e debbono pervenire al Ministero della difesa corredate dei pareri delle autorità gerarchiche e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Sulle proposte anzidette si pronunzia la Commissione centrale di avanzamento di cui all'articolo 15 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni. Il parere della Commissione è favorevole quando l'ufficiale sia ritenuto all'unanimità meritevole della promozione per benemeritenze d'Istituto.

Il giudizio definitivo è pronunciato dal Ministro per la difesa.

Art. 4.

Agli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero della difesa previsto per lo stesso esercizio al capitolo 113.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 27 agosto 1949.

Le proposte di promozione per benemeritenze d'istituto nei ruoli del servizio permanente possono essere avanzate anche nei riguardi di ufficiali dell'Arma dei carabinieri che, successivamente alla data suddetta e anteriormente a quella di entrata in vigore della presente legge, siano cessati dal servizio permanente per raggiunti limiti di età.